



ORDINANZA N.	0000028	del	04/12/2021
---------------------	----------------	------------	-------------------

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE APERTURA FACOLTATIVA NELLA GIORNATA FESTIVA DELL'8 DICEMBRE 2021 PER LE ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. n. 17 del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 113 del 17/12/2013 per la Disciplina delle Attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing dispone che gli orari delle succitate attività e le giornate di chiusura annuali sono stabilite con ordinanza, sentite le organizzazioni di settore;

Preso atto della nota congiunta pervenuta dalle Associazione di Categoria del settore CNA e Confartigianato acquisita in data 30/11/2021 con Prot. Gen. n. 33646, con la quale si avanza la richiesta di consentire l'apertura facoltativa nella giornata festiva dell'8 dicembre 2021, in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria a causa della diffusione della pandemia Covid-19;

Tenuto conto delle misure di liberalizzazione delle attività produttive e degli orari di cui all'art. 31 co. 1 D.L. 201/11 convertito con la legge 214/11 e dei recenti interventi in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

Considerata l'eccezionalità del periodo di emergenza legato alla pandemia e le indubitabili esigenze sia degli operatori sia dell'utenza per l'attuazione delle regole di distanziamento sociale e sicurezza;

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione Comunale di accordare, agli esercenti le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, la facoltà di apertura degli esercizi nella giornata festiva dell'8 dicembre 2021;

Visti;

- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing;

- la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735 ;



- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell'attività di acconciatore”, che ha fissato i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna;
- il D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dall'art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 in cui è previsto all'art. 10 co. 2 che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
- le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista” e 3 marzo 1993, n. 12 “Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista”;
- i provvedimenti statali e regionali legati all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. il numero molto elevato ed indistinto dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Alla luce di quanto sopra esposto,

DISPONE

per gli esercenti delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing la facoltà di apertura degli esercizi nella giornata festiva dell'8 dicembre 2021

fatta salva l'eventuale assunzione di provvedimenti ostativi legati all'andamento dell'emergenza sanitaria riportati in normativa nazionale, regionale o comunale,

DISPONE INOLTRE CHE

il presente atto sia:

1) trasmesso:

- al Corpo Unico di Polizia Locale – Unione Terred'Acqua (unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it);
- ai Carabinieri di Calderara di Reno (tbo25470@pec.carabinieri.it);
- all'Azienda AUSL di Bologna – Dipartimento Sanità Pubblica – Circ. Dante n. 12/d –



- San Giovanni in Persiceto (BO) (dsp@pec.ausl.bologna.it);
- all'Ufficio Relazioni con il pubblico (urp_web@calderara.provincia.bo.it);
 - alle associazioni di categoria;

2) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Calderara di Reno.

IL SINDACO
Giampiero Falzone

Documento firmato digitalmente e conservato agli atti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale)

In base alle indicazioni di cui all'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione dell'atto impugnato.